

dazio antidumping applicabile alla Corea del Sud Sud stati adeguati verso il basso in proporzioni identiche, per cui il dazio antidumping applicabile al prodotto sudcoreano sarebbe stato di livello confrontabile a quello applicabile al prodotto originario di Taiwan.

Dopo l'esame di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso, la Commissione ha ritenuto di non poter del tutto escludere che, se i produttori/esportatori sudcoreani avessero pienamente collaborato all'inchiesta, i dati utilizzati per il calcolo del dazio antidumping provvisorio sarebbero stati più svantaggiosi di quelli utilizzati nel regolamento (CEE) n. 699/88 e che in ogni caso sarebbe equivalso a premiare la mancanza di collaborazione oltre a fornire la possibilità di eludere il dazio, se si fosse accettato di applicare al prodotto originario della Corea del Sud un dazio inferiore a quello stabilito nei confronti di un prodotto originario di un paese i cui operatori economici hanno collaborato all'inchiesta.

Per questi motivi, è stato ritenuto opportuno fissare il livello del dazio definitivo applicabile al prodotto originario di Taiwan e della Corea del Sud al livello del dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti del prodotto originario di Taiwan, vale a dire al 20,21 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria del prodotto in questione.

#### G. Impegno

- (8) Dopo essere stata informata che le principali conclusioni dell'inchiesta preliminare erano state confermate per quanto riguarda il prodotto originario di Taiwan, la Uranus Chemicals Co Ltd, Hsin Chu, ha preso un impegno per quanto riguarda le proprie esportazioni nella Comunità.

Con questo impegno, il prezzo all'esportazione nella Comunità deve essere riportato ad un livello ritenuto sufficiente dalla Commissione per eliminare il pregiudizio imputabile alle importazioni in questione tenuto conto, da un lato, del livello dei prezzi di queste importazioni e, dall'altro, del margine di sottoquotazione di questi prezzi rispetto ad un prezzo minimo all'interno della Comunità atto a garantire ad un produttore comunitario efficiente un reddito sufficiente per consentirgli di continuare le sue attività.

La Commissione ha giudicato accettabile questo impegno e di conseguenza ha chiuso la procedura senza istituire un dazio antidumping nei confronti dell'esportatore in questione.

#### H. Riscossione del dazio provvisorio

- (9) Tenuto conto della gravità del dumping e del pregiudizio causato, è opportuno riscuotere definitivamente, e integralmente, gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito sulle importazioni di acido ossalico originario di Taiwan e della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico del codice NC 2917 11 00 originario di Taiwan e della Corea del Sud.

2. L'importo di questo dazio, espresso in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria del prodotto non sdoganato, ammonta al 20,21 % per il prodotto originario di Taiwan e della Corea del Sud.

I prezzi franco frontiera della Comunità sono netti se le condizioni di vendita stabiliscono che il pagamento deve essere effettuato entro i trenta giorni successivi alla data di spedizione. Essi vengono aumentati o diminuiti dell'1 % per ogni mese di ritardo o di anticipo nel pagamento.

3. Il dazio non si applica all'acido ossalico prodotto ed esportato dalla Uranus Chemical Co Ltd, Hsin Chu, Taiwan.

4. A questo dazio si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

Sono riscossi definitivamente gli importi vincolati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito, a norma del regolamento (CEE) n. 699/88, sulle importazioni di acido ossalico originario di Taiwan e della Corea del Sud.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.